GenIUS

RIVISTA DI STUDI GIURIDICI
SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE E L'IDENTITÀ DI GENERE

NICOLA, PIERPAOLO BARBUZZI

I cinquant'anni del "nuovo Diritto di famiglia": la genealogia della riforma del 1975 tra conflitti generazionali, emancipazione femminile e decostruzione dei modelli patriarcali

PUBBLICAZIONE TELEMATICA SEMESTRALE REGISTRATA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA · ISSN 2384-9495

online first

29 ottobre 2025

*Nicola, Pierpaolo Barbuzzi**

I cinquant'anni del "nuovo Diritto di famiglia": la genealogia della riforma del 1975 tra conflitti generazionali, emancipazione femminile e decostruzione dei modelli patriarcali

Sommario

1. Premessa. - 2. L'Italia della riforma. – 3. La famiglia nella Costituzione. – 4. L'iter parlamentare. – 5. La relazione Reale. - 6. Conclusioni.

Abstract

La riforma del Diritto di famiglia del 1975 costituisce una svolta paradigmatica nel quadro della modernizzazione giuridica e sociale dell'Italia repubblicana, riflettendo le profonde trasformazioni che hanno attraversato il Paese nel secondo dopoguerra. In un contesto segnato dalla conflittualità ideologica, dall'emergere dei movimenti per i diritti civili e dalla minaccia del terrorismo politico, la legge n. 151/1975 sancisce il superamento definitivo del modello patriarcale codificato nel 1942, affermando un nuovo assetto fondato sull'eguaglianza sostanziale, la cooperazione famigliare e la tutela dei soggetti vulnerabili. Questo contributo analizza la riforma come punto di approdo di un processo storico e culturale che ha reso il diritto famigliare terreno privilegiato di attuazione dei valori costituzionali, assumendo una prospettiva interdisciplinare che intreccia dimensione giuridica, lettura storica e interpretazione sociologica per restituire la portata trasformativa di una norma capace di incidere sulla struttura normativa stessa, sull'identità collettiva e sulla cultura democratica del Paese.

The 1975 reform of Italian family Law constitutes a pivotal moment in the legal and socio-cultural reconfiguration of post-war republican Italy. Enacted in a period marked by ideological tension, the assertion of civil rights, and the destabilizing effects of political extremism, Law No. 151/1975 brought an unequivocal end to the patriarchal model embedded in the 1942 Civil Code. In its place, it introduced a normative framework grounded in substantive equality, mutual responsibility within family relations, and the enhanced protection of vulnerable subjects. This study examines the reform not merely as a legislative milestone, but as the juridical culmination of a broader historical and cultural transformation in which family law emerged as a privileged field for the material implementation of constitutional principles. Adopting an interdisciplinary approach that integrates legal theory, historical inquiry, and sociological insight, the analysis highlights how the 1975 reform reshaped the legal archi-

* Avvocato, docente a contratto di Diritto privato, Universitas Mercatorum Roma. Contributo sottoposto a referaggio a doppio cieco.

tecture of family relations, contributed to the evolution of collective identities, and reinforced the democratic foundations of the Italian legal order.

1. Premessa

Ogni ordinamento giuridico si sviluppa attraverso l'interazione tra la norma e la società cui essa si applica ed il Diritto di famiglia, più di ogni altro settore del Diritto civile, è esposto alle sollecitazioni culturali, storiche e ideologiche che attraversano la comunità nazionale. La riforma del Diritto di famiglia del 1975, che modificò radicalmente la disciplina dei rapporti tra coniugi, genitori e figli, rappresenta in questo senso non solo un momento di revisione normativa, ma un vero e proprio passaggio culturale, in cui l'istituzione famigliare travolta dal dettato costituzionale perde definitivamente lo *status* di isola che il diritto può appena lambire[1]. Essa segna il distacco definitivo da una concezione autoritaria e gerarchica della famiglia e inaugura una nuova stagione fondata sulla parità sostanziale[2], la cooperazione tra i membri del nucleo famigliare e la tutela effettiva dei soggetti deboli[3]. In tal senso, la legge n. 151/1975 non è semplicemente il risultato di un aggiornamento del Codice civile del 1942, bensì il frutto maturo di un processo storico-sociale che, a partire dal secondo dopoguerra, ha progressivamente riconfigurato i fondamenti stessi della convivenza famigliare in Italia, proiettandoli nel futuro[4]. L'analisi della riforma impone un approccio multidisciplinare, capace di coniugare la riflessione giuridica con l'indagine storica e sociologica. Solo in tal modo è possibile cogliere la portata trasformativa di una normativa che ha inciso non soltanto sugli assetti normativi, ma sulla cultura giuridica e civile del Paese. L'obiettivo di questo contributo è ricostruire criticamente le origini, il contenuto e gli sviluppi della riforma attraverso l'analisi della proposta Reale del 1967 e del dibattito parlamentare dal 1971 al 1975 (ampiamente riportato in nota), mettendo in luce il suo significato nel quadro evolutivo del diritto italiano e del costituzionalismo democratico.

2. L'Italia della riforma

L'Italia del secondo dopoguerra si rivelò un cantiere socio-politico di straordinaria complessità interpretativa. In un Paese in cui le macerie materiali si intrecciavano con quelle morali, la dialettica tra continuità e discontinuità rispetto all'esperienza fascista si manifestò nella tensione costitutiva tra l'impianto giuridico-formale della neonata Repubblica – culminato nella promulgazione della Carta

1 Cfr. A.C. Jemolo, *La famiglia e il diritto*, in *Annali Seminario Giuridico Università di Catania*, 1948, III.

2 «Parità dei coniugi non significa, ovviamente, identità di funzioni, ma piuttosto uguale dignità, all'esterno e all'interno del nucleo familiare», M.E. Martini, *Resoconto stenografico della seduta della IV Commissione Giustizia, Camera dei Deputati*, del 2 agosto 1972, p. 6.

3 Cfr. P. Veronesi, *Costituzione, "strane famiglie" e "nuovi matrimoni"*, in *Quaderni costituzionali*, 2008.

4 «Ho letto su uno dei giornali che si sono occupati negli ultimi tempi della riforma in esame - si tratta di un settimanale, dal momento che i quotidiani non hanno prestato molta attenzione a questo problema - una espressione (che, se non erro, è di un giurista) secondo la quale in questa occasione i legislatori hanno guardato al futuro nell'elaborare il testo della riforma del diritto di famiglia. Mi auguro che ciò sia vero, perché sono dell'avviso che se fossimo riusciti a guardare al futuro avremmo compiuto un'opera realmente valida», N. Iotti, *Resoconto stenografico della seduta della IV Commissione Giustizia*, Camera dei Deputati, del 18 ottobre 1972, p. 96.

Costituzionale del 1948 con la sua affermazione dei principi di uguaglianza sostanziale e formale[5] *ex* artt. 3 e 29 – e la persistenza di un substrato culturale pervaso da logiche patriarcali che permeava tanto la *praxis* sociale quotidiana quanto l'impalcatura normativa del diritto positivo[6]. La fenomenologia della vita sociale del dopoguerra, caratterizzata da un'esperienza condivisa di precarietà esistenziale e materiale – testimoniata dai segni tangibili dei bombardamenti nel tessuto urbano e dalle politiche di razionamento dei beni di prima necessità – determinò una riconfigurazione provvisoria, ma significativa della divisione sessuale del lavoro e delle responsabilità famigliari, con una temporanea espansione dell'*agency* femminile nelle sfere tradizionalmente precluse alla loro autonomia decisionale. Molte donne sperimentarono una paradossale libertà nell'assenza degli uomini, assumendo responsabilità che, pur nell'emergenza, aprivano squarci imprevisti nelle mura invisibili che delimitavano il loro spazio d'azione[7]. La successiva «grande trasformazione»[8], prodotta dalla fase di industrializzazione accelerata e di espansione economica degli anni Cinquanta, catalizzò i processi di mobilità sociale ascendente (cd. ascensore sociale) e di urbanizzazione che destabilizzarono progressivamente l'*habi-*

5 «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali», art. 3, co. 1, Cost.; «Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare», art. 29, co. 2, Cost.

6 La matrice antifascista della Carta Costituzionale italiana si rivela non tanto in esplicite dichiarazioni nominali, quanto nell'architettura stessa dell'impianto normativo fondamentale, il quale sancisce l'inviolabilità di diritti fondamentali quali la libera espressione del suffragio, la pluralità delle formazioni partitiche e un elaborato sistema di equilibrio e ripartizione delle funzioni statali. Siffatta concezione si pone in netta antitesi rispetto alla visione monolitica propugnata dal regime fascista, caratterizzata dalla supremazia del partito unico, dalla strutturazione gerarchica dell'apparato statale e dalla soppressione di qualsiasi manifestazione di pluralismo elettorale. La repulsione verso l'ideologia mussoliniana permea la Legge fondamentale dello Stato in maniera capillare e strutturale, manifestandosi attraverso molteplici disposizioni: dai presìdi a tutela delle libertà individuali, alle garanzie in materia associativa, sino alla proibizione di costituire organizzazioni paramilitari con finalità politiche, culminando nel celebre divieto di rifondazione dell'entità partitica fascista. Nell'opera costituente si evince la straordinaria lungimiranza dei padri fondatori i quali, come magistralmente evidenziato da Piero Calamandrei, componente dell'Assemblea deputata alla stesura della Carta, concepirono un testo dotato di una visione «presbite, deve vedere in lontananza, non essere miope» – un documento capace di proiettarsi verso orizzonti temporali secolari senza incorrere nell'obsolescenza. Tale elevata prospettiva indusse i costituenti a privilegiare l'incorporazione di principi universali che incarnassero, nella sostanza piuttosto che nella forma, una concezione antitetica non solo al fascismo, ma a qualsiasi deriva totalitaria, conferendo così alla Costituzione un carattere di perenne attualità e resistenza alle insidie dei regimi autoritari.

7 «L'attaccamento alla famiglia è stato probabilmente l'elemento più costante e meno evanescente nella coscienza popolare italiana. Raramente, tuttavia, ci si è posti il problema di capire quanto a fondo abbia inciso nella storia italiana questa devozione alla famiglia, o di comprendere per converso in che modo questo particolare elemento del carattere nazionale sia stato a sua volta plasmato dalle concrete vicende storiche», P. Ginsborg, *Storia d'Italia dal dopoguerra ad oggi*, Torino, Einaudi, 2014, p. 1.

8 Cfr. K. Polanyi (trad. R. Vigevani), *La grande trasformazione. Le origini economiche e politiche della nostra epoca*, Torino, Einaudi, 2010. Secondo Polanyi, l'origine di questa grande trasformazione risale all'Inghilterra del XVIII secolo. Sebbene la mente immediatamente si rivolga alla Prima Rivoluzione Industriale, l'autore sottolinea che non sono solo le motivazioni economiche a fondare le basi di quel modello utopico che sarebbe poi crollato nel corso del Novecento, ma anche fattori sociali e culturali. Tra questi, il pensiero degli economisti classici, che riducevano l'essere umano a mera ricerca di interesse individuale. Come afferma l'autore, «la rivoluzione industriale fu solo l'inizio di una trasformazione radicale ed estrema, una rivoluzione che mai avrebbe potuto scuotere così profondamente le menti dei settari; eppure, il nuovo credo era interamente materialista, sostenendo che ogni problema umano potesse essere risolto attraverso una quantità illimitata di beni materiali».

tus tradizionale, favorendo l'ingresso consistente delle donne nel mercato del lavoro extra-domestico – principalmente nei settori manifatturieri leggeri, terziari e nell'amministrazione pubblica – e modificando l'equilibrio di potere all'interno delle strutture famigliari, anche in virtù della crescente democratizzazione dell'accesso femminile all'istruzione superiore e universitaria[9]. La dimensione culturale e simbolica di questa metamorfosi socioeconomica si materializzò nella proliferazione di nuovi modelli di consumo e nell'affermazione di un immaginario collettivo plasmato dall'industria culturale emergente: l'introduzione degli elettrodomestici nelle unità abitative, con la loro capacità di rimodulare i tempi e le modalità del lavoro, nonché la pervasività dei messaggi pubblicitari veicolati attraverso i primi media di massa - emblematica, a questo proposito, la funzione socializzante di *Carosello*, quale dispositivo semiotico di trasmissione di valori, modelli comportamentali e aspirazioni condivise - rappresentarono potenti meccanismi di trasformazione della quotidianità che, pur nella loro ambivalenza, contribuirono alla progressiva erosione delle strutture tradizionali di autorità[10]. Le prime esperienze televisive, inoltre svolsero un ruolo centrale nella costruzione di un'identità linguistica comune, contribuendo a rendere la lingua italiana un elemento di coesione e appartenenza oltre le barriere dialettali. L'introduzione del *format* distributivo del supermercato a partire dal 1957, in cui autonomamente si poteva prendere il necessario e riporlo nel carrello, espressione paradigmatica dell'americanizzazione dei consumi e delle pratiche commerciali, non si limitò a modificare le modalità di approvvigionamento delle famiglie, ma ridefinì profondamente le microinterazioni sociali nell'ambiente urbano, sostituendo gradualmente la ritualità quotidiana degli acquisti nei negozi di prossimità con la pratica della spesa settimanale concentrata e conferendo alle consumatrici, prevalentemente donne, un inedito spazio di autonomia decisionale nella selezione dei prodotti[11]. La transizione dai piccoli negozi di prossimità al supermercato ha modificato il legame tra l'individuo e l'atto del consumo, in quanto la relazione diretta con il negoziante, che nei negozi tradizionali si traduceva in un'interazione personalizzata e fiduciaria, è stata sostituita da una modalità impersonale, sebbene la possibilità di toccare e manipolare direttamente le merci abbia introdotto una nuova dimensione di contatto fisico con i beni. È questo il crogiolo in cui la contestazione studentesca del 1968, quale insurrezione contro i regimi di

9 «Non vi è alcuna famiglia normale che applichi alla lettera quell'articolo del Codice civile secondo il quale la moglie deve seguire il marito «ovunque egli ritenda opportuno fissare la residenza»; in tutte le famiglie normali le decisioni di questo genere si prendono insieme. La stessa considerazione vale per l'altra norma secondo cui il marito è obbligato a mantenere la moglie, che interviene solo quando il coniuge non ha mezzi sufficienti; in realtà la maggior parte delle donne lavoro senza che sussistita tale condizione. Voglio dire che ormai la realtà ha superato norme di questo tipo, e la gente si rende conto di della loro esistenza soltanto nei momenti patologici della vita della famiglia, quando si rivolge al giudice che non ha altro compito che quello di applicare le norme stesse; solo allora emergono tutte le ingiustizie e le carenze della normativa vigente», M.E. Martini, *Resoconto stenografico della seduta della IV Commissione Giustizia*, Camera dei Deputati, del 2 agosto 1972, p. 3.

10 In un'intervista nel programma televisivo "Donna donna" del 21 settembre 1974, Pasolini affermava: «… perché la famiglia è raggiunta proprio in quanto famiglia mettiamo dal Carosello...attraverso la TV raggiunge proprio il nucleo famigliare che si fa dunque un nucleo di consumatori col padre il figlio, etc etc. Però nel tempo stesso ci sono dei fenomeni che stanno a dimostrare come la famiglia si sta dissolvendo. Non è più quel centro completo, totale, quel codice primo del Codice sociale che era una volta. I figli ormai passano il tempo fuori dalla famiglia». Cfr. V. De Grazia (trad. A. Mazza, L. Lamberti), *L'impero irresistibile. La società dei consumi americana alla conquista del mondo*, Torino, Einaudi, 2006; Cfr. E. Scarpellini, *L'Italia dei consumi. Dalla Belle époque al nuovo millen*nio, Bari, Laterza, 2008.

11 «Oggi la famiglia non è più un'unità di produzione, un'unità di lavoro: al massimo è un'unità di consumo; le attribuzioni tipiche della famiglia contadina sono venute meno, perché anche tale tipo di famiglia tende a recepire le caratteristiche proprie della famiglia di una società fortemente industrializzata», M.E. Martini, *Resoconto stenografico della seduta della IV Commissione Giustizia*, Camera dei Deputati, del 2 agosto 1972, p. 4.

verità dominanti e le tecnologie disciplinari incorporate nelle istituzioni educative[12], ma al tempo stesso «battaglia tra figli dello stesso ceto sociale»[13], rappresentò un momento di frattura epistemologica rispetto alla legittimazione delle gerarchie tradizionali e, nella sua articolazione con le rivendicazioni operaie dell'autunno caldo del 1969, pose le premesse per una ridefinizione radicale dei rapporti di potere nelle diverse segmentazioni della società. La saldatura tra le proteste studentesche e le rivendicazioni operaie forgiò un linguaggio politico nuovo che interrogava non solo i rapporti di produzione, ma la legittimità stessa delle consolidate gerarchie sociali[14]. Tra le note della *beat generation* ed il cantautorato impegnato italiano, insomma, in un contesto di effervescenza collettiva, il movimento femminista italiano elaborò una rilettura critica dell'esperienza femminile che, sintetizzata nell'assioma «il personale è politico»[15], problematizzò la dicotomia pubblico/privato su cui si fondava la legittimazione dell'ordine patriarcale e, attraverso pratiche innovative di autocoscienza e di costruzione di saperi situati, promosse una decostruzione sistematica delle istituzioni famigliari tradizionali e delle loro cristallizzazioni giuridiche[16]. Nelle case occupate, nei consultori autogestiti[17], nei collettivi di autocoscienza[18] migliaia di donne, arricchite culturalmente e non più considerate «un elemento meramente ricettivo, ma una collaboratrice intelligente e responsabile dell'uomo»[19], scoprivano che le loro esperienze personali – dalla sessualità alla maternità, dalla violenza domestica alla distribuzione ineguale del lavoro di cura – non erano fatalità individuali, ma nodi di un sistema di potere che attraversava l'intero corpo sociale. «Il personale è politico» non era semplicemente uno slogan, ma una rivoluzione epistemologica che smantellava la separazione tra pubblico e privato su cui si reggeva l'edificio patriarcale: la rivoluzione, questa volta, non stava avvenendo solamente nelle piazze, ma anche e soprattutto nelle case, nelle cucine, nelle camere da letto, insomma in quei luoghi dove si decide se un figlio deve nascere, se una donna deve essere oggetto o soggetto della propria esistenza.

Le conquiste legislative – dall'introduzione del divorzio (1970)[20] alla successiva legalizzazione

12 Cfr. G. Campesi, *Soggetto, disciplina, governo. Michael Foucault e le tecnologie politiche moderne*, Sesto San Giovanni, Mimesis, 2011.

13 La lettura di Pasolini, in controtendenza rispetto all'entusiasmo della sinistra tradizionale, individuava nella ribellione giovanile non solo una sfida all'autoritarismo, ma anche un sintomo della mutazione antropologica prodotta dal neocapitalismo consumistico. Cfr. P. P. Pasolini, *Il PCI ai giovani*, in *Nuovi Argomenti*, 1968.

14 Cfr. G. Crainz, *Il paese mancato. Dal miracolo economico agli anni Ottanta*, Roma, Donzelli, 2005.

15 «Una delle prime cose che scopriamo in questi gruppi è che i problemi personali sono problemi politici. Non ci sono soluzioni personali in questo momento. C'è solo un'azione collettiva per una soluzione collettiva», C. Hanisch, *The personal is political*, in *Notes from the Second Year: Women's Liberation*, New York, Shulamith Fireston and Anne Koedt, 1970.

16 Cfr. F. Lussana, *Il movimento femminista in Italia. Esperienze, storie, memorie*, Roma, Carocci, 2012.

17 Istituiti con la legge n. 405 del 1975.

18 I collettivi di autocoscienza, nati negli anni Settanta in Italia, erano gruppi di riflessione e azione che miravano a sviluppare una consapevolezza collettiva riguardo le esperienze di oppressione, in particolare nel contesto femminista. Tali collettivi politicizzavano il "privato", affrontando temi come la discriminazione di genere e le strutture di potere, con l'obiettivo di trasformare sia l'individuo che la società. L'autocoscienza, come strumento di empowerment, ha avuto un impatto significativo sulla lotta per i diritti delle donne.

19 N. Iotti, *Resoconto stenografico della seduta della seduta della IV Commissione Giustizia*, Camera dei Deputati, del 2 agosto 1972, p. 4.

20 Poco prima del referendum abrogativo del maggio 1974, Pasolini affermava: «Mi sembra così banale doversi pronunciare su un problema che non dovrebbe costituire un problema, come questo referendum per l'abrogazione della legge sul divorzio. È talmente ovvio, pacifico, banale appunto, che ci sia il diritto di divorzio che, detto questo, non avrei altro da aggiungere. Posso però fare riferimento al mio caso personale: se mio padre e mia madre avessero divorziato, ci sarebbe stata

dell'aborto (1978) – furono l'esito dialettico di questa mobilitazione collettiva che, attraverso un intenso processo di concettualizzazione dell'istituzione famigliare, condusse alla nascita del "nuovo" Diritto di famiglia del 1975, configurabile non come mero aggiornamento tecnico-normativo, bensì quale autentica rivoluzione paradigmatica nella concettualizzazione giuridica della famiglia, non più intesa come entità organicistica immutabile e gerarchicamente strutturata[21], ma riqualificata come formazione sociale dinamica, fondata sul principio di eguaglianza formale e sostanziale tra i coniugi e orientata alla promozione dell'autodeterminazione dei suoi membri attraverso un complesso bilanciamento tra dimensione comunitaria e tutela dei diritti individuali dato dal principio di solidarietà[22].

Tuttavia, in questo laboratorio di "instabile" modernità, a tratti forzata, la crisi della rappresentanza, il collasso simbolico dell'autorità e la disgregazione dei legami sociali tradizionali produssero un'accelerazione della violenza come linguaggio politico e come dispositivo identitario. I codici della modernità, che avevano promesso ordine razionale, emancipazione collettiva e giustizia redistributiva, cominciavano a incrinarsi nella loro stessa autoreferenzialità, incapaci di rispondere al bisogno di senso che attraversava la società in trasformazione[23]. Si avvertiva ovunque un cedimento delle architetture simboliche, una rarefazione del vincolo sociale che, per lunghissimo periodo, aveva organizzato le esistenze in appartenenze sociali stabili. La famiglia, la parrocchia, il partito, il lavoro, l'università, insomma tutti quei luoghi che avevano strutturato l'identità sino a quel momento, ora si

per me molta felicità in più. Il loro disaccordo è stato un trauma infantile che è durato giorni, mesi, anni o anche attimi lunghi come giorni, mesi, anni. Il loro disaccordo ha pesato su tutta la mia vita, ha determinato il mio carattere in un modo che ancora non sono riuscito perfettamente ad analizzare. Me l'ha determinato in modo senz'altro negativo e doloroso. E questo io lo dico parlando come un figlio, non come una autorità accademica», P.P. Pasolini, *Pier Paolo Pasolini: meglio due genitori divisi piuttosto che subire il loro conflitto*, intervistato da M.V. Carloni su *Qui giovani*, marzo 1974, p. 11-13.

21 «Non esistono più casi di ragazze che si sposano per risolvere i loro problemi, ma solo scelte fatte in vista di un rapporto basato tanto su una maggiore libertà, quanto anche su una maggiore responsabilità», N. Iotti, *Resoconto stenografico della seduta della IV Commissione Giustizia*, Camera dei Deputati, del 2 agosto 1972, p. 5.

22 «Desidero qui ricordare brevemente i tre elementi fondamentali che ci hanno spinto a dare il nostro contributo alla formazione di questa legge, e che ci inducono oggi a dare un voto positivo. Abbiamo affermato che la famiglia non è più basata solo sui sentimenti, che sono qualcosa di profondo che investe l'uomo; abbiamo voluto che la famiglia fosse fondata sull'uguaglianza e sulla solidarietà tra tutti i membri della famiglia stessa. Quando parliamo di sentimenti dei due coniugi intendiamo includere non solo i sentimenti che i coniugi nutrono tra di loro, ma anche e soprattutto quelli dei coniugi nei confronti dei figli; anche qui abbiamo introdotto qualcosa in più, rispetto al passato, nel rapporto tra genitori e figli; in tutto il progetto di legge infatti si parla del preminente interesse della prole nei confronti degli altri componenti la famiglia (su questo punto occorre ricordare che la giurisprudenza già si è mossa in questa direzione); nel progetto di legge si è inoltre affermato che i figli adulterini hanno gli stessi diritti dei figli nati nel matrimonio. Per quanto riguarda il concetto di solidarietà, debbo affermare che si tratta di un criterio che ci ha guidato in questa nostra riforma. Tutte le norme che sono contenute nel provvedimento che ci accingiamo a votare riguardano il reciproco aiuto dei coniugi tra di loro, ma anche un elemento per noi estremamente importante, la comunione dei beni. Non voglio ripetere cose che sono state già dette molte volte e che fanno ormai parte della nostra conquista», N. Iotti, *Resoconto stenografico della seduta della IV Commissione Giustizia*, Camera dei Deputati, del 18 ottobre 1972, p. 96; «Per quanto riguarda la solidarietà famigliare le norme proposte sanciscono la subordinazione del singolo alle esigenze del gruppo e rappresentano il superamento di una concezione arcaica ed egoistica della famiglia», A. Castelli, *Resoconto stenografico della seduta della IV Commissione Giustizia*, Camera dei Deputati, del 18 ottobre 1972, p. 99.

23 «Ciò in quanto occorreva tener conto della realtà italiana nella quale ci si muoveva, del superamento del costume e, di conseguenza, della inadeguatezza dell'attuale Codice civile rispetto alle esigenze emerse nei primi vent'anni di regime repubblicano», M.E. Martini, *Resoconto stenografico della seduta della IV Commissione Giustizia, Camera dei Deputati*, del 2 agosto 1972, pag. 3.

facevano porosi, ambigui, insufficienti. L'individuo, sradicato dai costrutti sociali della tradizione, ma non ancora inserito in una nuova grammatica dell'appartenenza, si ritrovava a fluttuare in un orizzonte interrotto, dove la libertà somigliava troppo spesso all'abbandono. La società che si era messa in movimento troppo in fretta non si era accorda di non avere una direzione. La crescita economica aveva riscritto in pochi anni le geografie umane, provocando una frattura non solo materiale, ma antropologica. I corpi dei migranti interni — spostati dal Sud agricolo verso il Nord industriale — portavano con sé dislocazioni identitarie difficili da ricomporre: né più contadini, né ancora cittadini, sospesi tra mondi inconciliabili. Tanto, valeva per gli studenti, per i tecnici, per gli intellettuali in formazione, che trovavano nel sapere appreso, solo una serie di promesse mancate. A ogni livello si produceva un'esasperazione: l'aspettativa sociale si scontrava con la rigidità dell'ordine costituito e il linguaggio del potere sembrava declinarsi ormai solo nella forma del divieto. La forma-Stato, logorata da una democrazia bloccata e da maggioranze di governo instabili[24], mostrava la propria incapacità di analizzare, razionalizzare e metabolizzare il dissenso proveniente dalle soggettività emergenti, figlie della marginalizzazione di ampi settori della popolazione, per lo più giovanile, le quali, orfane di riconoscimento, si radicalizzavano in nuclei separati dal corpo sociale. L'indebolimento dei riferimenti morali, la dissoluzione della solidarietà organica di una società uscita da due conflitti mondiali si manifestano nella vita quotidiana come senso di smarrimento, di diffidenza, di disillusione. Non si trattava di un semplice disordine, ma di un silenzio del simbolico, di un venir meno della capacità del mondo sociale di nominare l'esperienza individuale[25]. In un contesto così strutturato, l'antagonismo non era più integrabile, ma si faceva eccedenza, residuo non codificabile, prassi che rigettava il compromesso in nome dell'autenticità rivoluzionaria. L'ordine giuridico veniva percepito non più come fondamento, ma come costruzione imposta, espressione di un potere che, lungi dall'essere neutro, appariva complice di un modello produttivo escludente e disciplinare. La violenza armata si strutturava così come epifania del non-detto della modernità italiana: era la rottura dell'involucro formale del diritto, la messa in scena dell'irriducibilità del conflitto. Laddove la fabbrica fordista produceva alienazione e disciplinamento[26], alcuni segmenti giovanili producevano il rifiuto come gesto assoluto: il rifiuto del lavoro, della famiglia borghese, della mediazione istituzionale, dell'universalismo giuridico: ogni istituzione si faceva sospetta, ogni norma appariva strumento di riproduzione del dominio. La marginalità appariva così non solo come condizione materiale, ma come scarto simbolico, come impossibilità di aderire a un'identità collettiva riconosciuta[27]. L'antagonismo armato si poneva, dunque, come disposi-

24 La IV, la V e la VI legislatura che abbracciano il periodo dal 1963 al 1976, furono caratterizzate da una estrema instabilità politica. Basti pensare che nella sola IV legislatura si succedettero quattro governi differenti (di cui tre guidati da Aldo Moro), nella V legislatura ben sei, mentre nella VI legislatura cinque.

25 Cfr. E. Durkeim, (a cura di R. Scramaglia), *Il suicidio. Studio di sociologia*, Milano, Rizzoli, 2014.

26 Il successo di Ford si fonda sull'introduzione della produzione in serie nel 1913: ispirata alle macellerie di Detroit, la catena di montaggio consente una drastica riduzione dei costi grazie alla standardizzazione e alle parti intercambiabili. Questo modello richiede un mercato ampio e manodopera non specializzata, indebolendo i sindacati professionali e rendendo l'auto accessibile all'uomo medio americano. «La critica sociale e culturale al modello fordista negli anni Settanta è stata metabolizzata da un nuovo ordine produttivo e sociale che tende ad intervenire direttamente sul bios sociale, che mette al lavoro i corpi e gli affetti, il desiderio di creatività e il senso della vita di donne e uomini reali, le loro pratiche quotidiane e comuni, e, allo stesso tempo, rende problematica la percezione della dimensione individuale e collettiva dello sfruttamento. In questo senso, la matrice disciplinare fordista che vedeva nel salario e nell'accesso ai consumi lo statuto originario della cittadinanza, cessa di dispiegare i propri effetti. Nella mutazione ontologica dello statuto del lavoro che è insita nel post-fordismo, la dinamica per cui l'accesso al salario è elemento imprescindibile di inclusione sociale smette di funzionare», G. Commisso, *Soggettività al lavoro. Operai italiani ed inglesi nel post-fordismo*, Soveria Mannelli, Rubettino, 2004, p. 121.

27 Cfr. M. Giardello, *Sociologia della marginalità. Il contributo di Gino Germani*, Roma, Carocci, 2012.

tivo contro-egemonico, esprimendo un'istanza di totalità che la società frammentata non era più in grado di contenere; nella loro azione non c'era solo la volontà di colpire l'avversario, ma anche quella di attuare una rottura ontologica con la normatività sino a quel momento imposta. La risposta fu un diritto che si piegava alla contingenza e una giustizia che smetteva di essere principio regolativo per diventare, appunto, reazione e tecnica di contenimento, rendendo l'Italia priva di una qualsiasi narrazione condivisa: la storia si frammentava in microcosmi ideologici non comunicanti e la verità diventava campo di battaglia. Lì dove prima c'erano legami forti — comunità, fede, militanza, solidarietà — restavano solo solitudini, consumi e paure. In una simile liquefazione sociale, chi non riesce a nuotare, affonda, ma ecco che la radicalità diventava rifugio, la violenza linguaggio, l'avversario una necessità ontologica[28].

3. La famiglia all'indomani della Costituzione

Nel complesso ordito della Carta Costituzionale italiana, che si configura come una «Costituzione lunga» per la sua vocazione a disciplinare in modo puntuale e penetrante non solo l'assetto istituzionale dello Stato, ma anche le forme del vivere associato e le relazioni tra individuo, formazioni sociali intermedie e potere pubblico, l'inclusione di un impianto normativo dedicato alla famiglia assume un valore sistemico imprescindibile[29]. L'inserimento dell'istituto famigliare all'interno del testo costituzionale, lungi dal costituire una mera scelta formale o una cristallizzazione di un dato di fatto, esprime invece la consapevolezza giuridico-politica della sua centralità antropologica, storica e sociologica, quale nucleo generativo di legami, simboli e funzioni vitali per la coesione della comunità nazionale. La famiglia, infatti, viene riconosciuta come «società naturale fondata sul matrimonio» (art. 29, comma 1 Cost.)[30], una formula che riassume e consacra l'idea di un'entità pre-statuale, anteriore all'ordinamento giuridico positivo, ma da esso riconosciuta e tutelata nella sua vocazione relazionale e generativa. Questo riconoscimento non si limita alla registrazione di un dato sociologico, ma si eleva a principio ordinatore del Diritto pubblico e privato, in quanto tale idoneo a orientare l'azione legislativa, amministrativa e giudiziaria, ponendo la famiglia al centro di un sistema valoriale che riflette l'identità profonda della Repubblica democratica. Tale opzione costituzionale non può essere adeguatamente compresa se non alla luce del contesto storico e sociale che ha animato i lavori della Costituente. La tragedia della seconda guerra mondiale aveva messo in discussione molte delle certezze etiche, economiche e istituzionali su cui si era fondata l'Italia liberale e fascista; tuttavia, l'istituto famigliare, nella sua configurazione tradizionale, sopravvisse come elemento di stabilità e continuità. Nonostante i traumi collettivi e le lacerazioni individuali prodotte dal conflitto, permaneva nella coscienza sociale una visione della famiglia come struttura legittima, fondata sul matrimonio e caratterizzata da una funzione di mediazione intergenerazionale, educativa e morale. In tale prospettiva, la famiglia non fu semplicemente un residuo del passato, ma una risorsa per la ricostruzione, un attore simbolico e materiale della rinascita nazionale.

Tuttavia, la continuità strutturale dell'istituto non impedì l'emergere di istanze trasformative che provenivano da un mutato *ethos* collettivo. I paradigmi autoritari che avevano informato le relazioni

28 Cfr. Z. Bauman, *Vita liquida*, Bari, Laterza, 2008; cfr. M. Iannarone, *Società liquida. Omaggio a Zygmunt Bauman*, Ariano Irpino, Tempra, 2019.

29 Cfr. P. Barile, *Costituzione italiana*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Milano, UTET, 1968, v. IV, p. 1081 e ss.

30 «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare», art. 29 Cost.

famigliari sotto l'egida del Codice civile del 1942 cominciavano a mostrare segni di obsolescenza, sotto la spinta di una nuova sensibilità ispirata ai valori della democrazia, della libertà individuale e della solidarietà sociale. L'ordinamento costituzionale recepì questa tensione innovativa, facendo proprie alcune esigenze ineludibili che il legislatore non poté ignorare. Tra queste, si imponeva anzitutto la necessità di democratizzare le relazioni famigliari, sostituendo i modelli gerarchici e patriarcali con assetti fondati sulla parità, sul dialogo e sulla co-responsabilità. Il secondo comma dell'articolo 29, che afferma l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, non è dunque un mero enunciato, ma un atto di rottura con un ordine giuridico che riconosceva al marito una posizione di supremazia legale. Allo stesso modo, la promozione del principio di solidarietà si traduce nell'impegno dello Stato ad intervenire in modo sussidiario per garantire il benessere degli individui più vulnerabili, con particolare riguardo ai minori e agli incapaci, prima nel contesto famigliare e, in caso di fallimento, mediante strumenti pubblici di protezione sociale. Di straordinaria rilevanza simbolica e giuridica è anche il riconoscimento della piena cittadinanza politica alle donne, concretizzatasi nel diritto di voto attivo e passivo. Tale evento, oltre a rappresentare una svolta democratica, ha inciso profondamente sulla visione costituzionale della famiglia, sollecitando un ripensamento del ruolo femminile nell'ambito domestico e pubblico e postulando, per coerenza, l'affermazione della parità di genere nella gestione della vita famigliare. Ne consegue la progressiva erosione dell'asimmetria normativa nei compiti genitoriali e nella direzione dell'unità famigliare, in favore di un modello cooperativo e paritetico. Infine, nel solco del principio di uguaglianza sostanziale, si rendeva ineludibile il superamento della discriminazione giuridica e sociale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio. L'articolo 30, in tal senso, opera una vera e propria rivoluzione semantica e assiologica, riconoscendo a tutti i figli pari dignità, responsabilizzando i genitori nei confronti della prole a prescindere dalla legittimità del vincolo da cui essa deriva[31], aprendo la via a una legislazione sempre più attenta al superiore interesse del minore, secondo una logica affermata oggi anche a livello sovranazionale, in particolare dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia del 1989. L'articolo 31 completa il disegno costituzionale, imponendo alla Repubblica un dovere di promozione attiva della famiglia, attraverso politiche pubbliche di sostegno che riconoscano e valorizzino la funzione educativa e sociale dell'istituto. Questo articolo segna il passaggio da una visione minimalista dello Stato a una concezione solidaristica e inclusiva, in cui la sfera privata è oggetto di cura pubblica non in chiave invasiva, ma in quanto ambito primario di realizzazione della persona[32].

In conclusione, la disciplina costituzionale della famiglia al 1948 si presenta come una sintesi elevata di istanze storiche, valoriali e normative, capace di coniugare tradizione e innovazione, permanenza e trasformazione. Essa rappresenta l'ossatura etica e giuridica sulla quale si è edificata la successiva evoluzione del Diritto di famiglia, segnando il transito da un modello autoritario e paternalista a un paradigma relazionale, fondato sull'eguaglianza, sul rispetto della dignità umana e sulla responsabilità reciproca. Si tratta, in ultima istanza, di un progetto antropologico oltre che giuridico, che continua a interpellare la coscienza collettiva e l'attività del legislatore contemporaneo.

31 «È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità», art. 30 Cost.

32 «La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo», art. 31 Cost.

4. L'iter parlamentare

I lavori parlamentari conclusosi con l'approvazione della Legge 19 maggio 1975, n. 151, «Riforma del Diritto di famiglia», pubblicata nella G.U. 23 maggio 1975, n. 135, ebbero di fatto inizio il 9 gennaio 1967, data di presentazione del disegno governativo a firma dell'on. Reale, Ministro di grazia e giustizia del Governo guidato dall'on. Aldo Moro, recante «Modificazioni delle norme del Codice civile concernenti il Diritto di famiglia e le successioni» (Camera dei Deputati, IV legislatura, Atto n. 3705). Successivamente, il 10 marzo 1967, presso la medesima Assemblea, venne depositata la proposta che vedeva come prima firmataria l'on. Nilde Iotti, avente identica denominazione e oggetto (Atto n. 3900). Entrambi i progetti furono abbinati e sottoposti all'esame congiunto in sede referente dalla IV Commissione Giustizia, che, conformemente agli artt. 77 e 79 del Regolamento della Camera, scelse quale testo base il disegno governativo, approdando alla redazione di un documento unificato all'epilogo della IV legislatura [33]. Tuttavia, solamente nel corso della V legislatura si registrò un'accelerazione decisiva data anche dalla presentazione, alla Camera dei Deputati di ulteriori proposte di legge: «Modificazioni delle norme del Codice civile concernenti il Diritto di famiglia e le successioni» (Atto n. 503), primo firmatario on. Reale; «Riforma del Diritto di famiglia» (Atto n. 703), primo firmatari on. Ruffini e Martini M.E.; «Abrogazione degli articoli 559, 560, 562 e 563 del Codice penale

33 «Nel corso della quinta legislatura abbiamo esaminato tre proposte di legge (più una quarta, dell'onorevole Fortuna, presentata quando il Comitato ristretto aveva già svolto i suoi lavori); una dell'onorevole Reale, una dell'onorevole Ruffini e mia, ed una dell'onorevole Leonilde lotti e altri. La discussione sulle linee generali mise in evidenza molti punti in comune, soprattutto in ordine all'obiettivo dell'adeguamento della legislazione al dettato costituzionale. Le premesse di carattere ideologico erano invece del tutto diverse, ma le conclusioni cui si perveniva, malgrado tale diversità sostanziale delle premesse, erano, in molti casi, analoghe se non uguali. Sulla base di considerazioni di carattere politico - in quel periodo stavamo infatti discutendo in Assemblea il controverso progetto di legge sullo scioglimento del matrimonio - fu avanzata allora la proposta di elaborare un testo unificato sulla riforma del diritto di famiglia, proprio in quanto ci sembrò opportuno che, su un problema certamente più vasto del divorzio, si addivenisse ad un consenso il più ampio possibile di tutte le parti politiche» M.E. Martini, *Resoconto stenografico della seduta della IV Commissione Giustizia, Camera dei Deputati*, del 2 agosto 1972, pag. 2; «Ritengo positivo il fatto che tutte le forze politiche abbiano collaborato alla formazione di questo progetto di legge di riforma. Come giustamente ha rilevato il relatore Castelli, pur muovendo da posizioni diverse, esse si sono poste al servizio di una esigenza profondamente sentita quale è quella dell'intervento del potere legislativo nell'ambito dei problemi che riguardano la famiglia. La società italiana si è trasformata assai rapidamente in questi ultimi tempi, ma la sua trasformazione ha gravato particolarmente sulla famiglia ed ha richiesto che si intervenisse al più presto. Quanto abbiamo fatto in occasione della discussione delle proposte di legge di riforma del diritto di famiglia dovrebbe indurci a continuare lungo questa via di impegno da parte di tutte le forze politiche al fine di portare a termine tutto il programma di revisione legislativa», G. Musotto, *Resoconto stenografico della seduta della IV Commissione Giustizia, Camera dei Deputati*, del 18 ottobre 1972, p. 99; «Voglio però aggiungere - perché sia ben chiaro - che il nostro compiacimento non si ricollega soltanto alla constatazione della definizione, sul piano tecnico, di un testo pregevole, ma anche all'aspetto politico di questa vicenda. In effetti, sul problema in discussione si è registrata la più ampia convergenza tra le diverse parti politiche, le quali, pur avendo fornito ciascuna una propria interpretazione della situazione familiare, sia storica che ideale, hanno operalo con spirito di collaborazione. Ciò ha consentito di raggiungere un pieno accordo su diversi punti, tanto che si può dire che il testo legislativo che è presente alla nostra attenzione rappresenta l'espressione di una comunione tra le forze politiche. Ora, in un momento nel quale si debbono registrare tante divergenze tra le forze politiche ed anche all'interno di esse, pervenire ad un momento di unità (nel senso di ritrovarsi insieme per determinare un punto fondamentale nello sviluppo della nostra civiltà) mi sembra molto importante. Non credo che possa essere sottovalutato il valore politico di un fatto come questo», R. Dell'Andro, *Resoconto stenografico della seduta della IV Commissione Giustizia*, Camera dei Deputati, del 27 settembre 1972, p. 38

riguardante i reati di adulterio e concubinato» (Atto n. 793), firmatario on. Brizioli; «Abrogazione dell'articolo 544 del Codice penale» (Atto n. 1174), firmatario on. Darida; «Modificazioni delle norme del Codice civile concernenti il Diritto di famiglia e le successioni» (Atto n. 1378), prima firmataria l'on. Iotti; «Abrogazione delle norme del Codice penale concernenti ogni ipotesi di adulterio, i reati di concubinato, omicidio e lesioni a causa di onore, nonché l'estinzione dei delitti contro la libertà sessuale per effetto del matrimonio» (Atto n. 1821), primo firmatario on. Guidi.

Parallelamente, al Senato furono presentati ulteriori progetti di legge da parte del sen. Falcucci, dal titolo «Riforma del Diritto di famiglia» (Atto n. 754); e da parte del sen. Gatti Caporaso ed altri, dal titolo «Disposizioni sullo stato delle persone e l'ordinamento della famiglia» (Atto n. 1151). La IV Commissione Giustizia della Camera, in sede legislativa, nominò un Comitato ristretto con mandato di elaborare un testo base unificato che tenesse conto di tutti i progetti di legge presentati alla Camera e al Senato. Il documento maturato fu presentato il 30 aprile 1971 (Bollettino delle Giunte e delle Commissioni n. 483) ed esaminato tra il 23 giugno e il 1 dicembre 1971, ottenendo il consenso della maggioranza (29 voti favorevoli, 3 contrari, 1 astensione). All'avvio della VI legislatura, per beneficiare della procedura semplificata di cui all'art. 107 del Regolamento della Camera, furono riproposti i testi identici al modello già approvato, a firma Reale (Atto n. 23), Castelli (Atto n. 68), Iotti (Atto n. 76) e Bozzi (Atto n. 145). L'on. Fortuna presentò in aggiunta il medesimo Atto n. 356, che tuttavia non ottenne alcun accoglimento in sede emendativa. La discussione in IV Commissione si svolse dal 2 agosto al 18 ottobre 1972 e si concluse con l'adozione del testo unificato, per 27 voti favorevoli e 3 contrari, con conseguente esclusione della proposta Fortuna. Il testo votato dalla Camera fu trasmesso al Senato il 7 ottobre 1972 (n. 550/S) e, il 20 novembre, assegnato alla II Commissione Giustizia, unitamente al disegno Falcucci (Atto n. 41). Fu costituita una Sottocommissione per l'esame preliminare e il testo camerale rimase riferimento in sede emendativa, con l'abbinamento del disegno Branca (Atto n. 1595). Il Ministro Reale propose emendamenti su disposizioni transitorie. La Commissione Senato avviò l'esame il 28 febbraio 1974 e lo concluse il 23 gennaio 1975, incaricando il sen. Agrimi di riferire favorevolmente all'Assemblea. Il relatore predispose la relazione di maggioranza (n. 550, 41 e 1595-A) e la controrelazione di minoranza (sen. Filetti, n. 440, 41 e 1595-A-bis). L'Aula del Senato discusse il provvedimento tra il 29 gennaio e il 25 febbraio 1975 e deliberò gli emendamenti proposti. Il nuovo testo, approvato dal Senato, fu trasmesso alla Camera il 5 marzo 1975 e definitivamente recepito dalla IV Commissione Giustizia il 22 aprile 1975 (Bollettino n. 521, 526, 528 e 531). La legge entrò in vigore il 20 settembre 1975.

5. La relazione Reale

Nella relazione di presentazione del progetto di legge n. 3705 del 09/01/1967 il Guardasigilli, il repubblicano Reale, esordiva ricordando come l'evoluzione politico-sociale che aveva caratterizzato lo sviluppo della comunità nazionale italiana a partire dalla fine del secondo dopo guerra, avesse avuto un impatto profondo sugli istituti fondamentali che compongono l'architettura di ogni società organizzata. Di fatti, le trasformazioni radicali scaturite dal secondo conflitto mondiale avevano inciso su ogni ambito della vita civile, imponendo riflessioni e interventi sul piano normativo. In tale contesto, i rapporti famigliari si rivelavano particolarmente sensibili ai mutamenti storici, influenzati dalle due direttrici principali: da un lato, il rapido processo di emancipazione femminile, culminato politicamente con l'estensione del suffragio universale e, sotto il profilo socio-economico, con l'affermazione dell'autonomia della donna mediante la sua crescente partecipazione alla vita produttiva del Paese; dall'altro, la trasformazione del ritmo della vita famigliare, determinata dall'incremento delle esigenze economiche e dal diffuso desiderio di benessere, che ha generato la necessità di individuare nuovi strumenti idonei a soddisfare tali bisogni. Alla luce di tali trasformazioni, emergevano istanze fino ad

allora non esplicitamente formulate, alle quali il legislatore non poteva più restare insensibile. Si è così delineata la necessità di un'ampia e funzionale revisione del concetto giuridico di famiglia, finalizzata a una migliore armonizzazione dei poteri e dei doveri dei suoi componenti, in funzione dei nuovi obiettivi imposti dalla modernità. La complessità del fenomeno, continuava Reale, si manifestava chiaramente nell'ambito dei rapporti personali, ove si rendeva necessario ridefinire i poteri direttivi all'interno della famiglia alla luce del mutato ruolo della donna; oppure in ambito patrimoniale, ove si tentava di delineare una comunità economica famigliare quale fattore di coesione, e non più di disgregazione. L'avvento dalla Carta Costituzionale e i mutamenti sociali intervenuti nel tempo non permettevano più di ignorare o sottodimensionare i principi di libertà e di eguaglianza, ormai profondamente radicati nel sentimento collettivo, al punto da rappresentare esigenze sociali costanti, tanto da imporre una revisione della disciplina giuridica della famiglia, sia sotto il profilo dell'organizzazione interna, con il superamento della tradizionale preminenza del marito, quanto con riferimento al riconoscimento delle aspirazioni femminili, tutelate dalle norme costituzionali e dalle consuetudini sociali che legittimavano una nuova condizione della donna. Parimenti, si imponeva una maggiore apertura sociale e una più ampia applicazione dei principi di equità e giustizia anche nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, spesso privi sia di affetto che di tutela giuridica. Il nuovo assetto normativo che si voleva delineare non si poneva in rottura con i valori della tradizione giuridica né aveva carattere eversivo rispetto ai principi che hanno storicamente sostenuto l'ordinamento famigliare[34]. Al contrario, esso si proponeva come aggiornamento di un sistema ormai divenuto inadeguato rispetto alle mutate condizioni sociali. Questo passaggio si è rivelato particolarmente delicato, in quanto, pur tenendo conto dei cambiamenti sociali, la famiglia – in quanto forma originaria e organizzata di collettività – richiedeva la conservazione di un indirizzo unitario e di un'etica solida, indispensabili alla sua sopravvivenza. In sostituzione dell'antica potestà maritale, il legislatore introduceva quale criterio fondamentale l'accordo[35] tra i coniugi nell'indirizzo della vita famigliare (art. 3)[36]. In riferimento alle possibili obiezioni di chi affermava che l'accordo, in quanto espressione di due volontà, potrebbe venir meno in caso di dissenso, Reale chiosava che, in una civiltà giuridicamente ed eticamente evoluta co-

34 «Un ultimo rilievo, che fuoriesce dall'ambito tecnico giuridico: l'unità della famiglia, il retto sviluppo della società e forsanco la civiltà sarebbero minacciati dall'«obbligo ai genitori di impartire ai figli una educazione conforme ai principi sociali»: sorgerebbe infatti il pericolo che con «speciose argomentazioni di socialità» il genitore desse al figlio un'educazione ispirata a «principi eversivi», col consenso del legislatore. Mi sia consentito di esprimere meraviglia di fronte ad un giurista, vivente non sotto il Borbone ma in uno Stato di diritto, nell'anno 1972, che pretende impedire ai genitori di interpretare come credono nei rapporti educativi con i figli i controversi concetti di «socialità» e di «eversione». Certo la contestazione studentesca a livello universitario non è priva di giustificazione se dalla cattedra si propugnano siffatte teoriche», A. Castelli, resoconto stenografico della seduta della IV Commissione Giustizia, Camera dei Deputati, del 18 ottobre 1972, p. 98.

35 «Tutto l'articolato da noi proposto in questo settore si fonda pertanto sulla ricerca e l'impegno all'accordo dei due coniugi: come d'accordo hanno liberamente costituito la loro famiglia, così di comune accordo devono guidarne la vita economica. Conseguentemente, non si dirà più che il marito deve mantenere la moglie, ma si dirà che entrambi i coniugi contribuiscono alla vita economica della famiglia, con il loro lavoro professionale o casalingo (riconoscendo così anche il grande valore di questa attività che, nonostante i tempi mutati, rimane una delle più rilevanti per le donne italiane). All'accordo si fa riferimento anche per la quanto riguarda la conduzione della vita famigliare e la fissazione della comune residenza», M.E. Martini, resoconto stenografico della seduta della IV Commissione Giustizia, Camera dei Deputati del 2 agosto 1972, p. 7.

36 «L'articolo 144 del Codice Civile è sostituito dal seguente: Indirizzo unitario della vita familiare. I coniugi stabiliscono d'accordo l'indirizzo unitario della vita familiare e fissano la residenza della famiglia in considerazione delle esigenze e degli interessi di questa. In caso di disaccordo prevale la decisione del marito», art. 3, proposta Reale ed altri, att. Camera dei Deputati, IV Legislatura, n. 3705.

me quella italiana, l'accordo implica ponderazione, razionalità e orientamento verso un fine comune, identificabile nel benessere della famiglia[37]. Di fatti, in ambito famigliare, i legami affettivi e di sangue tendono ad attenuare – se non a escludere – i contrasti tipici dei rapporti giuridici patrimoniali, rendendo il consenso la regola e il dissenso l'eccezione. Il principio di eguaglianza morale e giuridica tra i coniugi, sancito dall'art. 29 della Costituzione, trova riscontro concreto nella piena partecipazione femminile alla vita culturale e operativa della Nazione, superando quella ancestrale condizione di subordinazione tradizionalmente assegnata alla donna. La riforma, secondo Reale, non veniva dettata da esigenze ideologiche di contrapposizione tra i sessi, bensì dalla necessità di adattare l'ordinamento a condizioni di vita ormai acquisite e consolidate. L'effettiva accettazione del diritto da parte della collettività richiedeva, infatti, che esso fosse espressione della volontà generale e non il prodotto di astratte formulazioni teoriche. Pertanto, il principio secondo cui il marito era capo della famiglia veniva superato dal principio dell'accordo tra i coniugi che rappresentava il fondamento dell'indirizzo famigliare e costituiva un principio di operatività concreta. Altra rilevante innovazione era rappresentata dalla facoltà riconosciuta alla moglie di fissare un domicilio separato, per esigenze lavorative inderogabili, nell'ambito di procedimenti di separazione o in caso di espatrio del marito (art. 1)[38]. Tale disposizione, oltre a valorizzare il principio di eguaglianza, rispondeva a concrete esigenze professionali e umane, evitando l'imposizione della convivenza in situazioni di crisi coniugale profonda. L'eliminazione della potestà maritale ha reso necessario il riordino dei doveri coniugali, da intendersi in termini di parità (art. 2)[39], abrogando, per l'effetto, l'obbligo di protezione e quello per cui il marito doveva «tenere presso di sé» la moglie, in quanto espressioni di una diseguaglianza ormai inconciliabile con il principio costituzionale di parità. Parimenti, si rendeva necessaria la riformulazione della disciplina dei rapporti patrimoniali, superando espressioni come "somministrazione" e "mantenimento", non più idonee a rappresentare la reciproca collaborazione dei coniugi alla vita famigliare. Ogni coniuge era tenuto a contribuire in proporzione alle proprie capacità e ai propri redditi alla famiglia, includendo anche il lavoro domestico, riconosciuto come attività di pari dignità rispetto a quelle svolte nel mercato del lavoro. Tuttavia, l'eliminazione degli obblighi connotati da una posizione subordinata non andava ad incidere sul dovere di assistenza reciproca, che conserva valore etico e affettivo. Fondamentale ai fini della parità sostanziale tra i coniugi, è stata la modifica dell'art. 151 c.c., con la quale veniva eliminata la disparità tra i coniugi in tema di inosservanza del dovere di fedeltà (art. 6)[40]: nel pregresso, l'adulterio femminile costituiva causa automatica di separazione, mentre per il marito era richiesta l'offesa alla dignità coniugale. La nuova disciplina, coerente con il principio di eguaglianza, prevedeva l'adulterio come causa di separazione per entrambi i coniugi; tale parificazione trovò

37 Relazione Reale del 9 gennaio 1967, att. Camera dei Deputati, IV Legislatura, n. 3705, p. 2.

38 «L'articolo 45 del Codice civile è sostituito dal seguente: Domicilio della moglie, del minore e dell'interdetto. La moglie che non è legalmente separata ha domicilio con il marito. La disposizione non si applica quando il marito è interdetto. La moglie, può tuttavia avere un domicilio diverso da quello del marito quando sia richiesto da inderogabili esigenze di affari o interessi, ovvero nelle more del giudizio di separazione personale, ovvero quando il marito ha trasferito il suo domicilio all'estero e la moglie intende conservare il proprio nel territorio dello Stato. Il minore non emancipato ha il domicilio del genitore esercente la patria potestà o del tutore e, nell'ipotesi di cui al precedente comma, quello del padre. L'interdetto ha il domicilio del tutore». art. 1, proposta Reale ed altri, att. Camera dei Deputati, IV Legislatura, n. 3705.

39 «All'articolo 143 del Codice civile sono aggiunti i seguenti commi: Entrambi debbono contribuire con il lavoro professionale o casalingo e con le loro sostanze a soddisfare le esigenze della famiglia. La moglie premette al proprio il cognome del marito e lo conserva durante lo stato di vedovanza», art. 2, proposta Reale ed altri, att. Camera dei Deputati, IV Legislatura, n. 3705.

40 «Il secondo comma dell'articolo 151 del Codice civile è soppresso», art. 6, proposta Reale ed altri, att. Camera dei Deputati, IV Legislatura, n. 3705.

inevitabile riscontro anche in ambito penale, attraverso l'abrogazione dell'allora normativa vigente sull'adulterio. Come già evidenziato, uno degli aspetti centrali della riforma – intimamente connesso alla trasformazione del ruolo della donna all'interno della famiglia e, più in generale, nella società – riguardò il significativo ridimensionamento dei poteri tradizionalmente riconosciuti al marito in quanto "capo della famiglia". Tali poteri, pur risultando anacronistici, venivano ancora formalmente tutelati dalla legislazione allora vigente, a causa di un singolare processo di cristallizzazione normativa: un'eredità di regole arcaiche, trasmesse quasi inconsapevolmente attraverso i secoli e appartenenti a civiltà ormai definitivamente superate. In tale contesto, il legislatore intervenne per attribuire la «patria potestà» e il relativo esercizio a entrambi i genitori, superando così l'antica previsione che riconosceva tale prerogativa esclusivamente al padre.

6. Conclusioni

La riforma del Diritto di famiglia del 1975, lungi dal potersi ridurre a un mero intervento di razionalizzazione normativa, ha rappresentato un autentico momento di rifondazione assiologica del Diritto civile italiano, nel segno di una rinnovata coerenza tra il dettato costituzionale e la disciplina codicistica delle relazioni famigliari. Con essa si è segnato un profondo mutamento di paradigma, abbandonando l'impostazione rigidamente patriarcale e gerarchica che aveva caratterizzato l'architettura originaria del Codice civile del 1942 — espressione, com'è noto, di un impianto valoriale autoritario e profondamente sbilanciato in senso androcentrico — per approdare a una concezione personalistica, paritaria e dialogica del vincolo famigliare, in sintonia con i principi di uguaglianza, libertà e solidarietà scolpiti nella Carta repubblicana. La novella, infatti, non si è limitata a introdurre innovazioni di carattere tecnico-giuridico, ma ha promosso una revisione profonda dell'antropologia giuridica sottesa alla regolazione delle dinamiche famigliari, riconoscendo alla persona — e non più al ruolo — la centralità nelle relazioni affettive, coniugali e genitoriali. Tale svolta ha avuto riflessi dirompenti sia sul piano della disciplina delle potestà e delle responsabilità all'interno della famiglia, sia sul versante simbolico, contribuendo a decostruire l'immagine del *pater familias* come unico depositario della volontà famigliare, a favore di un modello cooperativo fondato sulla co-determinazione, sulla simmetria relazionale e sulla condivisione delle scelte esistenziali. Tuttavia, sebbene la portata storica e giuridica della riforma del 1975 non possa essere posta in discussione, essa non può oggi ritenersi conclusiva né esaustiva. Come ogni processo riformatore intriso di carica ideale e trasformativa, anche questo intervento ha risentito dei limiti del suo tempo, rimanendo ancorato, in larga parte, a un'idea di famiglia ancora fortemente centrata sul matrimonio eterosessuale come forma giuridica privilegiata e tendenzialmente esclusiva dell'unione affettiva. Le profonde trasformazioni sociali, culturali e valoriali che hanno caratterizzato le ultime decadi del Novecento e i primi vent'anni del nuovo millennio — dalla crescente diffusione delle convivenze non matrimoniali, alle famiglie ricomposte, sino alle esperienze affettive omogenitoriali — hanno messo progressivamente in discussione l'unicità e l'esclusività del modello famigliare tradizionale, rivelando l'inadeguatezza di un impianto normativo incapace di riconoscere, prima ancora che di tutelare, la pluralità di quelle forme di convivenza e solidarietà affettiva che, seppur socialmente rilevanti, rimanevano ai margini della normazione. In tale contesto si colloca il processo di aggiornamento e di progressiva estensione della tutela giuridica alle nuove configurazioni famigliari, che ha trovato espressione, da un lato, nella legge n. 219 del 2012, con cui si è attuata la piena equiparazione tra figli legittimi e naturali, eliminando una discriminazione ormai insostenibile sul piano giuridico e morale; dall'altro, nella legge n. 76 del 2016, che ha introdotto le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplinato le convivenze di fatto, riconoscendo giuridicamente situazioni affettive sino ad allora escluse dal perimetro della legalità famigliare. Sebbene la legge n. 76 del 2016 abbia segnato un primo riconoscimento delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, essa

ha esplicitamente escluso la disciplina della filiazione, demandando tale materia a successivi interventi normativi o giurisprudenziali. Ne è derivata una situazione di asimmetria e incertezza, nella quale i figli cresciuti all'interno di famiglie omogenitoriali si sono trovati, spesso, privi di un pieno riconoscimento giuridico del legame affettivo e di cura con il genitore sociale, con gravi ricadute in termini di stabilità affettiva, continuità educativa e protezione patrimoniale. Ancora una volta è toccato alla giurisprudenza colmare i vuoti normativi mediante un'opera di interpretazione costituzionalmente orientata, uscendo da quella *comfort zone* data da un rassicurante, «anacronistico e metagiuridico richiamo alla "tradizione"»[41]; di fatti, numerose pronunce dei Tribunali e delle Corti di merito hanno riconosciuto, in casi concreti, il diritto del minore alla continuità affettiva con entrambi i genitori, anche in assenza di un vincolo biologico o legale formalizzato, sulla base del superiore interesse del fanciullo sancito dall'articolo 3 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza [42] e dell'articolo 8 della Cedu[43], relativo al diritto al rispetto della vita famigliare. La Corte costituzionale stessa, in più occasioni, ha sollecitato il legislatore a intervenire per dare forma e certezza a tali situazioni, nel rispetto della pluralità delle forme famigliari ormai riconosciute come parte integrante della società contemporanea. Le decisioni n. 32 e 33 del 2021 della Consulta si distinguono per il loro valore paradigmatico, in quanto espressione di una tutela rafforzata del minore in chiave antidiscriminatoria, ponendo quest'ultimo al centro di un discorso giuridico che si confronta criticamente con l'inerzia normativa rispetto ai mutamenti sociali e alla crescente incidenza di situazioni attinenti alla filiazione derivanti da pratiche genitoriali non contemplate dall'attuale assetto legislativo. La portata innovativa delle sentenze si manifesta altresì nella salda riconduzione dei diritti del minore al sistema della tutela multilivello dei diritti fondamentali, nonché nella valorizzazione del contributo ermeneutico fornito dalla Corte europea dei diritti dell'Uomo e dagli strumenti ausiliari del dialogo giurisprudenziale, quali gli avvisi consultivi. Tuttavia, pur nell'ambizione sistemica delle soluzioni prospettate, le pronunce lasciano trasparire una residua indeterminatezza circa le modalità concrete di composizione dei conflitti assiologici tra i diversi interessi in gioco. Qualora il legislatore dovesse omettere di intervenire in senso chiarificatore, sarà demandato all'autorità giudiziaria, inclusa ma non limitata alla giurisdizione costituzionale, il compito di dare attuazione ai parametri di tutela enucleati dalla Consulta, orientando l'interprete verso una razionalizzazione progressiva e coerente della condizione giuridica dei minori concepiti mediante tecniche di procreazione medicalmente assistita non ammesse dall'ordinamento interno.

È evidente, come tutte queste trasformazioni sollecitino una profonda riconsiderazione del con-

41 S. Celentano, *Tradizione, natura e pregiudizio. Storie di figli nati a metà*, su *Questione Giustizia*, www.questionegiustizia.it.

42 «1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione permanente. 2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, ed a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati. 3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi ed istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo», art. 3 Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

43 «1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui», art. 8 Cedu.

cetto stesso di famiglia, non più concepibile come una struttura unitaria, statica e normativamente predeterminata, bensì come un ambito relazionale plurale, flessibile e centrato sulle responsabilità affettive, educative e di cura. «Et prius videamus de personis»[44], la persona[45] quindi — e non l'istituto o il ruolo — deve tornare al centro del diritto famigliare[46], in un'ottica che riconosca e tuteli le relazioni affettive effettive e meritevoli di protezione, a prescindere dalla forma in cui si esprimono. La sfida che si impone oggi al legislatore, al giurista e alla cultura giuridica nel suo complesso, è quella di proseguire lungo un percorso di riforma che sappia coniugare fedeltà ai principi costituzionali con apertura alle mutevoli condizioni del vivere sociale. Un Diritto di famiglia autenticamente costituzionale non può limitarsi a riflettere assetti sociali dati, ma deve farsi promotore di una progettualità normativa orientata dalla centralità della persona, dal riconoscimento dell'autonomia relazionale, dalla responsabilizzazione condivisa tra i soggetti del patto e, soprattutto, dalla tutela rafforzata dei soggetti vulnerabili, in particolare i minori. In questa prospettiva, l'esperienza inaugurata nel 1975 va letta non come un punto di arrivo, ma come l'inizio di un processo aperto e mai concluso di civilizzazione giuridica delle relazioni famigliari, nel quale la dimensione affettiva e quella giuridica si intrecciano in una tensione feconda tra normatività e pluralismo. Solo in tal modo sarà possibile costruire un Diritto di famiglia capace di rispecchiare, tutelare e accompagnare la molteplicità delle forme di famiglia che popolano il nostro tempo, in ossequio al principio personalista e democratico che pervade la nostra Carta fondamentale.

44 «…et quidem summa divisio de iure personarum haec est, quod omnes homines aut liberi sunt aut servi», Gaio, *Institutiones* 1.8-9.

45 Il termine "persona" nell'etimologia latina, indicava la maschera teatrale che veniva indossata dagli attori per intensificare la loro voce, facendola per-sonare, e farsi ascoltare anche dagli spettatori più lontani dal palcoscenico. Di qui, l'uso nella filosofia stoica di chiamare persona tutti gli uomini, quali attori nel mondo, destinatari del dovere fondamentale di recitare il ruolo loro attribuito da dio, dal destino, dalla società. Persona è pertanto colui che è riconoscibile e qualificabile come soggetto di azione, causa del proprio agire. In senso tecnico sarà Vultrejus (1565-1643) ad avvalersi del lemma nell'espressione «servus emin homo est. Homo naturae, persona iuris civilis, vocabolum». In argomento, P. Stanzione, *Commento agli artt. 1-10, in* AA.VV. *Artt. 1-142 Disposizioni preliminari – Diritto internazionale privato – Persone fisiche e giuridiche – Parentela e affinità – Matrimonio*, P. Cendon (a cura di) *Commentario al Codice civile*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2009, v. 4, p. 467.

46 R. Quadrato, *La persona in Gaio. Il problema dello schiavo*, in *Rivista internazionale di Diritto romano e antico*, 37, 1986, pp.1 ss.